



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - Pres. Sez. Vittorio GIUSEPPONE | Presidente |
| - Cons. Nicola BONTEMPO | Relatore |
| - Primo Ref. Laura D'AMBROSIO | Componente |
| - Primo Ref. Marco BONCOMPAGNI | Componente |

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti relazioni apposite in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione di programmazione dell'attività di controllo della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 2 del 22 gennaio 2013.

VISTE le "Linee-guida" predisposte dalla Corte dei conti - Sezione delle Autonomie - per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2011;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 149 che prevede, qualora dalle specifiche pronunce risultino comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso Ente non abbia adottato entro il termine assegnato dalla Corte le necessarie misure correttive, che la Sezione avvii una procedura che coinvolge il Prefetto finalizzata alla dichiarazione di dissesto dell'Ente locale;

VISTA inoltre la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 210/2011/INPR del 18 ottobre 2011 con la quale si approvano le "prime linee di orientamento" in ordine alle modalità applicative della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149;

PRESA VISIONE della relazione inoltrata alla Sezione da parte dell'Organo di revisione del **Comune di Cascina (Pi)** in ordine al rendiconto 2011;

ESAMINATA la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi in istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO delle integrazioni che l'ente ha prodotto con nota n. 22 del 28/02/2013 (sezione prot. 1786);

VISTA l'ipotesi di pronuncia specifica di accertamento inviato con nota n. 3121 del 08/04/2013;

TENUTO CONTO delle osservazioni e delucidazioni che l'ente ha prodotto con nota n. 44 del 11/04/2013 (Sezione prot. n. 3300) in relazione alle gravi irregolarità emerse;

UDITO nella Camera di consiglio del giorno 18 aprile il relatore Cons. Nicola Bontempo;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e le sopra citate "Linee guida" prevedono l'adozione di "specifiche pronunce", nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché nelle ipotesi di comportamenti difforni dalla sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità contabile e finanziaria che incida in modo rilevante sugli equilibri finanziari;

- che la Sezione regionale della Toscana considera "gravi" anche le irregolarità contabili che tali di per sé non sarebbero, ma che costituiscono un rischio per gli equilibri di bilancio, se ed in quanto accompagnate e potenziate da altre connesse irregolarità e/o da sintomi di criticità o difficoltà gestionali;

- che l'adozione di "specifiche pronunce" ha la finalità di promuovere le opportune misure correttive da parte dell'Ente, la cui efficacia e validità sarà oggetto di verifica da parte della Sezione;

- che le peculiarità del controllo, prevalentemente di tipo cartolare, consentono alla Sezione di accertare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio con l'Ente, irregolarità contabili e squilibri di bilancio, competendo successivamente all'Ente la valutazione delle modalità per rimuovere le irregolarità nonché per ripristinare gli equilibri;

- che l'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'Ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che la Sezione, ha ritenuto rilevanti ed analizzato solo alcuni dei profili di criticità ed irregolarità e, pertanto, l'assenza di uno specifico rilievo non può essere considerata valutazione di per sé positiva;

- che la verifica di tali situazioni, trattata complessivamente nell'ambito degli specifici profili, avviene secondo parametri predefiniti dalla Sezione, esaminando in particolare gli aspetti ritenuti rilevanti oltre ad eventuali profili delle criticità con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale o alla loro caratteristica di evento non ricorrente e quindi transitorio. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono pertanto essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione nel corso dell'esame dei questionari;

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 del TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità, della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la segnalazione di irregolarità gravi e le considerazioni in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'Ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della legalità e regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Dalla relazione dell'organo di revisione sul rendiconto 2011 e dall'esame dei prospetti ad essa allegati emergono criticità e/o irregolarità gravi nei profili di seguito riportati, che scaturiscono nelle seguenti "specifiche pronunce di accertamento" da segnalare all'organo elettivo in quanto ineriscono comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e/o violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e/o irregolarità contabili e/o squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale.

Ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012, l'Ente dovrà adottare entro sessanta giorni le consequenziali misure correttive, al fine dell'esercizio dell'attività di controllo e della successiva approvazione degli atti di competenza di questa Sezione.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

E' stata rilevata la presenza di residui attivi del titolo I, III e VI (esclusi i depositi cauzionali) vetusti. Più precisamente i residui attivi di tali titoli, costituiti in anni precedenti il 2007, in rapporto agli stessi residui relativi agli esercizi 2010 e precedenti, risultano elevati (ed esattamente pari al 39,56%). Tale grave irregolarità determina seri dubbi sulla veridicità e attendibilità delle partite conservate nella gestione residui e ha ripercussioni negative sul risultato di amministrazione. In assenza di un apposito accantonamento nel fondo svalutazione crediti, in sede di definizione dell'avanzo di amministrazione, tale fenomeno comporta un potenziale rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'Ente degli esercizi futuri.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell'Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate.

C.I. - CAPACITA' DI INDEBITAMENTO

Dall'esame delle informazioni desunte dal questionario sul rendiconto 2011, si è reso possibile valutare il peso che complessivamente grava sul bilancio corrente a seguito delle operazioni di indebitamento.

Nel caso specifico, se si considera l'intera rata dei prestiti che l'Ente annualmente è tenuto a rimborsare, si ottiene una percentuale di incidenza sulle entrate correnti pari al 21,34%

Tale percentuale, che è superiore al livello considerato critico dalla Sezione, denota una forte rigidità strutturale del bilancio dell'Ente, e pone dubbi sulla sua capacità di tenuta nel lungo periodo.

La Sezione ritiene pertanto necessaria l'adozione di provvedimenti idonei a sanare il bilancio dell'Ente ed ad indirizzare lo stesso ad una corretta gestione finanziaria, evitando il ripetersi delle gravi irregolarità riscontrate.

A.A. - ATTI DEL RENDICONTO

Inoltre, in ordine agli atti del rendiconto, si ritiene di rappresentare la seguente situazione di irregolarità: la mancata deliberazione del rendiconto nei termini di legge (art. 227 del TUEL).

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco e, per conoscenza, all'Organo di revisione dell'Ente e al Consiglio delle Autonomie locali.

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 18 aprile 2013.

Il Relatore
Nicola BONTEMPO

Il Presidente
Vittorio GIUSEPPONE

Depositata in segreteria il 18 aprile 2013

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio FELLI